



Ric. 82/2005 R.G.R.

Sent. n.

Reg. Sent.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia costituito da:

Vincenzo Borea      Presidente

Oria Settesoldi      - Consigliere, relatore

Vincenzo Farina      - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 82/2005 di Leocadia Kreissl, , rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Gentile ed Arrigo Varlaro Sinis, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Paolo Bonetti, in Trieste;

c o n t r o

il Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Serena Giraldi, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Comunale in Trieste;

p e r

l'annullamento dei seguenti atti:

2) il provvedimento prot. gen. n. 210362/2004 prot. corr. N. 49525/2004/11/04/3018 di sospensione di ogni determinazione sulla sua domanda di autorizzazione edilizia relativa alla sostituzione dei serramenti esterni in legno con serramenti in alluminio;  
e, tramite i motivi aggiunti notificati in data 11.11.2005:

2) l'atto prot. gen. n. 2005-13920 e prot. corr. N. 2005.30801/11/04/3018 nella parte in cui rileva il contrasto dell'intervento come sopra richiesto con l'art. 19 delle N.T.A. della

variante n. 82 al PRGC del Comune di Trieste relativa al “Piano del Colore per le zone A0 e A3”

e, in subordine, 3) lo stesso atto di cui sub 2) in quanto attuativo della delibera del Consiglio comunale n. 15 del 14 marzo 2005 con la quale è stata approvata la su indicata variante n. 82 nonché la suddetta delibera consiliare n. 15 del 14 marzo 2005;

e ancora, tramite i motivi aggiunti notificati in data 18.6.2006,

4) il diniego di autorizzazione edilizia del 3 aprile 2006 prot. gen. n. 2006-0060264, prot. corr. N. 11/30 18-14/2004;

5) in subordine, l’art. 19, comma 4, del “Piano del Colore per le zone A0 e A3” facente parte della variante n. 82 al PRGC approvata con la delibera n. 15 del 14 marzo 2005;

Visto il ricorso e i due atti di motivi aggiunti impugnatori, ritualmente notificati e depositati presso la Segreteria;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 10 gennaio 2007 - relatore il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

### **FATTO**

La ricorrente espone di aver chiesto l’autorizzazione edilizia per sostituire i serramenti in legno del proprio appartamento – ormai deteriorati e logorati – con serramenti in alluminio identici ai vecchi nella forma, strutture e dimensioni.

Con il ricorso introduttivo ella ha quindi impugnato il provvedimento comunale che sospende ogni determinazione al riguardo fino alla data di entrata in vigore della variante n. 82 al PRGC o dell’esecutività della deliberazione consiliare che decidesse la rielaborazione

del PRGC, nell'assunto del ritenuto contrasto con la prescrizione dell'art. 19 delle NTA della succitata variante n. 82.

Sono stati dedotti i seguenti motivi:

- 1) Violazione dell'art. 1e dell'art. 2 della l. 241/1990. Eccesso di potere. Violazione dei principi attinenti la trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione; nell'assunto che il Comune avrebbe attuato un'illegittima sospensione a tempo indeterminato con ciò paralizzando indefinitamente il procedimento amministrativo.
- 2) Violazione di legge ed eccesso di potere. Errata interpretazione delle previsioni contenute nella variante n. 82 al PRGC relativa al Piano del Colore per le zone A0 e A3 del Comune di Trieste. Violazione dei principi attinenti l'efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione; nell'assunto che l'art 19 sarebbe stato illegittimamente interpretato in maniera avulsa dalle "Norme Cogenti" di cui alla Parte 1^ da cui si evincerebbe (art. 2) che gli obiettivi perseguiti sono quelli del mantenimento dell'aspetto estetico preesistente, il che non osta all'installazione di serramenti in alluminio che sono esteticamente identici a quelli in legno, oltre ad essere di maggior funzionalità e durata.

Con un primo atto di motivi aggiunti impugnatori la ricorrente ha poi impugnato il preavviso di provvedimento negativo ex art. 10 bis e, in via subordinata, la delibera consiliare approvativa della variante n. 82, deducendone in primis l'illegittimità per le stesse ragioni di cui al precedente 2^ motivo e proponendo, in via subordinata, la seguente ulteriore censura:

- 1) Violazione di legge ed eccesso di potere. Manifesta incongruità ed illogicità. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento ed efficacia dell'azione

amministrativa. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990. Violazione dell'art. 42 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione; Si deduce l'illegittimità ed illogicità della variante ( e conseguentemente dell'atto che ne fa applicazione), nell'assunto che il divieto di utilizzazione di materiali diversi dal legno non tiene conto del fatto che il regolamento edilizio non contiene alcun riferimento ai materiali dei serramenti limitandosi a prescriverne la coerenza dal punto di vista estetico e che la tabella A dell'art. 15 di tale regolamento promuove l'utilizzo di nuovi materiali e tecnologie ( ivi compreso l'alluminio) che devono garantire la "curabilità" ed il "decoro garantito nel tempo". In terzo luogo tale divieto contrasterebbe con le effettive e peculiari esigenze della Città di Trieste in ragione delle sue condizioni climatiche ( per cui si fa rinvio ai rilievi svolti dalla Relazione tecnica elaborata dall' UNCSAAL) ed infine viola il diritto di proprietà.

Con un secondo ed ultimo atto di motivi aggiunti è stato infine impugnato il diniego di autorizzazione e, in via subordinata, l'art. 19 , comma 4<sup>a</sup> del sopraccitato "Piano del Colore per le zone A0 e A3", riproponendo le stesse censure dei precedenti motivi aggiunti.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata controdeducendo per il rigetto.

## **DIRITTO**

La sopravvenienza del provvedimento che denega l'autorizzazione richiesta dalla ricorrente ( impugnato con i secondi motivi aggiunti) determina il superamento della precedente sospensione di ogni decisione sulla sua richiesta e di preavviso di decisione negativa, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti. Resta ovviamente l'interesse alla decisione dei secondi motivi aggiunti rivolti avverso la decisione negativa ed il presupposto articolo 19, comma 4<sup>a</sup> del "Piano del Colore per le zone A0 e A3" di cui alla variante n 82 al PRGC adottata con la deliberazione consiliare n. 11 del 3

febbraio 2004 e approvata con la delibera consiliare n. 15/2005. In effetti il Collegio ritiene che il punto del contendere si debba concentrare proprio sull'impugnato articolo di piano dal momento che la sua interpretazione non può essere diversa da quella effettuata dal Comune, posto che la norma impone chiaramente e testualmente l'obbligo di conservare e recuperare gli infissi e i serramenti in legno e permette l'introduzione dei serramenti in alluminio solo nel caso di interventi di rifacimento dell'intera facciata.

Resta pertanto da vedere se tale scelta, che è innegabilmente estremamente restrittiva delle facoltà di provvedere alla manutenzione del proprio bene anche in conformità con i nuovi sviluppi della scienza e della tecnica insite nel diritto di proprietà, risulta indenne dalle dedotte censure di illogicità ed incongruità.

In effetti il Collegio ritiene che la previsione pianificatoria che pone il divieto assoluto di utilizzazione dei serramenti in materiale differente dal legno per gli interventi parziali, per i quali appare essere stato prescelto come modello di intervento quello dell'assoluto rispetto della preesistenza non solo dal punto di vista dell'effetto visivo ma anche da quello sostanziale relativo al materiale usato, non superi indenne il vaglio della verifica della congruità che deve necessariamente sussistere tra la misura imposta ed i fini che si intendono perseguire con tale mezzo, che sono poi gli obiettivi di tutela dell'aspetto estetico degli edifici desumibili dall'art. 2 del Piano. A tal fine era infatti sufficiente imporre l'utilizzo di serramenti che, a prescindere dal materiale adoperato, risultassero esteticamente identici a quelli preesistenti. Questo, ovviamente, per le situazioni non previamente identificate come di particolare pregio architettonico per le quali, in armonia con il parere soprintendentizio – peraltro riferito ai soli serramenti dei piani terreni –, la eventuale prescrizione del mantenimento dei materiali originari presenta una ben diversa consistenza logica.

Per le ragioni che precedono i secondi motivi aggiunti si rivelano fondati e vanno accolti con il conseguente annullamento del diniego di autorizzazione edilizia impugnato in epigrafe sub 4) e dell'art. 19, comma 4<sup>^</sup> del "Piano del Colore per le zone A0 e A3" impugnato sub 5).

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti tranne per il contributo unificato che va posto a carico del Comune.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie in parte e in parte lo dichiara improcedibile e per l'effetto annulla gli atti impugnati in epigrafe sub 4) e 5).

Condanna il Comune di Trieste a rifondere alla ricorrente le spese del contributo unificato e compensa le restanti spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 10 e 24 gennaio 2007.

F.TO VINCENZO BOREA - PRESIDENTE

F.TO ORIA SETTESOLDI - ESTENSORE

DEPOSITATA NELLA SEGRETERIA DEL TRIBUNALE

IL 29 GENNAIO 2007

F.TO ANTONINO MARIA FORTUNA.